

REGOLAMENTO DI AFFILIAZIONE AD ACTO ONLUS

Art. 1 – Associati ad Acto onlus

Associati ad Acto onlus devono essere associazioni formalmente costituite ed avere un organo direttivo con adeguata rappresentanza di malati e familiari di ammalati. Possono essere Associazioni Associate, le associazioni locali che siano regolate da un proprio Statuto in sintonia con quello di Acto onlus e che siano ispirate ai principi indicati nell'art. 2 dello Statuto di Acto onlus.

Essi assumono la qualità di Associati Ordinari e la denominazione di Acto – Alleanza per il Tumore Ovarico seguita dal nome della città di appartenenza.

Art. 2 – Ammissione

Le Associazioni che ne fanno domanda sono ammesse in qualità di Associato Ordinario a condizione che dimostrino di :

- a. essere regolate da uno Statuto in sintonia con quello di Acto onlus ed operare in via prevalente nel campo del tumore ovarico
- b. disporre dei libri verbali per le riunioni del Consiglio Direttivo e per le Assemblee dei Soci in regola con le norme di legge
- c. ispirarsi ai principi e agli scopi indicati all'Art. 2 dello Statuto di Acto onlus ovvero promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.
- d. operare concretamente per la realizzazione degli stessi e svolgere un'attività qualificata
- e. attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo di Acto onlus
- f. sostenere gli organi sociali di Acto onlus nel normale assolvimento dei compiti che ad essi competono.
- g. disporre di una sede e di una linea telefonica attiva dedicata

Art. 3 – Delibera di ammissione La qualità di Associato Ordinario si assume a seguito di delibera del Consiglio Direttivo di Acto onlus. Quest'ultimo potrà disporre l'ammissione sperimentale della durata di due anni e l'ammissione definitiva decorso tale periodo purché l'Associazione Associata abbia dato concreta prova di collaborazione fattiva nella realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e abbia dimostrato, anche in base al numero dei propri associati e alla prevalenza nel proprio organo direttivo di familiari di malati di tumore ovarico, lo svolgimento effettivo di un'attività qualificata.

Art. 4 – Diritto di voto

Ogni Associazione Associata ha diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea di Acto onlus nella persona del Presidente, o di chi da lui delegato per iscritto. La richiesta di ammissione implica la volontà dell'Associazione Associata di partecipare concretamente alle attività di Acto onlus.

Art. 5 – Verifiche e controlli

Il Consiglio Direttivo di Acto onlus ha la facoltà di effettuare controlli, ispezioni, verifiche presso le Associazioni Associate per controllare l'esistenza costante di queste condizioni.

Art. 6 - Trasparenza

Le Associazioni Associate hanno il dovere di mettere a disposizione del Consiglio Direttivo di Acto onlus tutta la documentazione richiesta e offrire ogni collaborazione all'attività di controllo.

In particolare, le Associazioni Associate si impegnano a presentare annualmente ad Acto onlus una copia del loro bilancio dell'esercizio precedente composto da stato patrimoniale e conto economico e una copia del Verbale di Assemblea Annuale. Tale documentazione dovrà pervenire annualmente prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Annuale di Acto onlus perché possa far parte integrante del Verbale relativo.

Art. 7 – Denominazione e obblighi derivanti

Acto onlus concede alle Associazioni Associate l'uso della denominazione di Acto – Alleanza per il Tumore Ovarico seguita dal nome della città di appartenenza e l'utilizzo del logo Acto.

Gli Associati sono parte integrante di Acto onlus e si presenteranno sempre all'esterno come facenti parte della stessa.

Utilizzeranno la denominazione di Acto- Alleanza per il Tumore Ovarico seguita dal nome della città di appartenenza e affiancata dal logo Acto attenendosi alle indicazioni del "Manuale di utilizzo" (che fa parte integrante di questo Regolamento) per i documenti istituzionali come carta da lettera, buste, biglietti da visita, tessere associative, schede di iscrizione, sito web, pagine social media... Qualsiasi altro utilizzo del logo da solo o unito ad altri marchi deve essere approvato dal Consiglio Direttivo di Acto onlus.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo di Acto onlus potrà, in qualsiasi momento, escludere l'Associazione Associata nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli 1,2,4,5,6 o la sua condotta non sia conforme allo spirito di Acto onlus e agli obblighi che derivano dall'adesione.

La non conformità ai suddetti requisiti comporta l'immediata esclusione dell'Associazione da Acto Onlus e il divieto d'uso della denominazione Acto – Alleanza per il Tumore Ovarico e del relativo logo.

Ogni Associazione Associata può recedere da Acto onlus in qualsiasi momento. Tale Associazione non ha e non potrà vantare in alcun modo alcun diritto patrimoniale o di altra natura nei confronti di Acto onlus.

Art. 9 – Informativa periodica

Le Associazioni Associate si impegnano ad inviare ad Acto onlus periodicamente relazioni sulle proprie attività, nonché convocazioni e inviti per riunioni, conferenze, convegni e dibattiti locali, da utilizzare nelle comunicazioni emesse da Acto onlus sui propri canali cartacei e digitali.

Art. 10 – Gratuità

Le informazioni di base sulla malattia e sulle eventuali risorse della comunità, le consulenze, la partecipazione a gruppi di sostegno o auto-aiuto devono essere fornite dalle Associazioni Associate gratuitamente, su richiesta, agli ammalati e ai familiari degli ammalati.

I soci delle Associazioni Associate e i componenti dei loro organi direttivi non accetteranno mai alcun onorario o regalia, a titolo personale, per attività svolte in nome e per conto di Acto onlus.

Art. 11 – Conflitti di interesse

Le Associazioni Associate devono condividere la filosofia e la politica di Acto onlus, mantenere una condotta eticamente elevata ed evitare conflitti di interesse, sia al loro interno che nei confronti di Acto onlus. A titolo esemplificativo, si intende per *"conflitto di interesse"*

- la situazione nella quale le finalità dell'Associazione Associata possono essere o sono pregiudicate dall'operato di propri soci o amministratori
- o quando le finalità di Acto onlus possono essere o sono pregiudicate dall'operato dell'Associazione Associata.

Art. 12 - Privacy

Le Associazioni Associate, per qualsiasi studio o ricerca scientifica, condotta in proprio o in collaborazione con altre organizzazioni, che richieda l'utilizzo dei nominativi dei Soci Familiari in loro possesso, si impegnano ad ottenere da questi il consenso informato per iscritto tramite un formulario predisposto appositamente.

Art. 13 – Informazioni preventive

L'organizzazione di manifestazioni ed eventi speciali da parte delle Associazioni Associate deve essere effettuata previa informazione preventiva ad Acto onlus e possibilmente in collaborazione con Acto onlus.

Art. 14 – Servizi agli associati

Le Associazioni Associate riceveranno in formato digitale tutti i materiali e modulistiche a disposizione di Acto onlus e si impegnano ad utilizzarle nel rispetto del *Manuale di utilizzo* fornito da Acto onlus.

Le Associazioni Associate riceveranno periodicamente da Acto onlus informazioni su vari aspetti del problema tumore ovarico e sui progressi della ricerca scientifica

Alle Associazioni Associate Acto onlus, potrà fornire su richiesta, la propria consulenza sia per quanto riguarda aspetti amministrativi, fiscali, legali, organizzativi nonché la produzione di stampati, comunicati, ecc. o la progettazione di eventi particolari (riunioni, conferenze, raccolte fondi, ecc.).

Art. 15 - Copyright Gli stampati di proprietà di Acto onlus non possono essere modificati o riprodotti. Eventuali deroghe devono essere concordate con Acto onlus.

7 luglio 2014